Causa C-136/88

Repubblica francese
contro
Commissione delle Comunità europee

« Meccanismo complementare applicabile agli scambi — Ritiro di un prodotto dall'elenco MCS »

Relazione d'udienza 4163

Conclusioni dell'avvocato generale Giuseppe Tesauro presentate il 14 novembre 1989 4173

Sentenza della Corte 7 dicembre 1989 4177

Massime della sentenza

Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità — Spagna — Agricoltura — Provvedimenti transitori — Meccanismo complementare applicabile agli scambi — Procedura per il ritiro di un prodotto dall'elenco dei prodotti considerati fissato dall'atto di adesione — Comitato ad hoc — Modalità di costituzione e di consultazione

(Atto di adesione del 1985, artt. 81 e 82; regolamento della Commissione n. 530/88)

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-136/88 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. *Contesto normativo*

L'art. 81 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302, pag. 23), in prosieguo chiamato l'« atto di adesione », ha istituito un meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) tra la Comunità nella sua composizione a tutto il 31 dicembre

* Lingua processuale: il francese.

1985 (Comunità dei dieci) e la Spagna. Il suddetto meccanismo si applica sia alle importazioni nella Comunità dei dieci di prodotti del settore ortofrutticolo, vitivinicolo e delle patate di primizia, sia all'importazione in Spagna di prodotti cerealicoli, latte, ortofrutticoli, carne bovina e tuberi-seme certificati di patate. Ai sensi dell'art. 81, n. 1, 2° comma, dell'atto di adesione, i prodotti ortofrutticoli verranno sottoposti all'MCS solo dal 1° gennaio 1990.

Nelle disposizioni dell'atto di adesione, il MCS appare come un sistema di sorveglianza inteso ad evitare eccessive importazioni che comportino il rischio di turbative dei mercati. Esso persegue un' « apertura armoniosa e graduale del mercato », in vista della « completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunità » allo scadere del periodo transitorio (art. 83, n. 2, dell'atto di adesione).

Per ciascun prodotto cui viene applicato il MCS si stabilisce, all'inizio di ogni campagna, secondo il procedimento detto del « comitato di gestione » di cui all'art. 83 dell'atto di adesione, un « calendario di previsione » relativo alle previsioni di produzione e di smercio. Su tale base si stabilisce allo stesso modo un « massimale indicativo » delle importazioni, il quale deve implicare un tasso di progressione annuo tale da garantire una graduale apertura del mercato. Per le patate di primizia, l'art. 83, n. 1, dispone che il massimale indicativo venga stabilito dal comitato di gestione « ortofrutticoli freschi », istituito col regolamento n. 1035/72, in quanto non esiste un'organizzazione comune del mercato delle patate.

Qualora l'andamento degli scambi riveli un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e questa situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna in corso, possono essere adottati provvedimenti particolari di salvaguardia ai sensi dell'art. 85, consistenti vuoi nell'aumento del massimale indicativo se il mercato di cui trattasi non ha subito perturbazioni di rilievo, vuoi nella limitazione o nella sospensione delle importazioni, onde porre fine alla turbativa.

L'art. 81, n. 3, stabilisce i requisiti per il ritiro dei prodotti del MCS. Esso è del seguente tenore:

« 3) Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'art. 82, di ritirare dall'elenco dei prodotti sottoposti al MCS:

a) prodotti del settore vitivinicolo, le patate di primizia e il latte in polvere o granulato destinati all'alimentazione umana, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti

b) (...), ecc.

Per quanto concerne questi prodotti, si terrà conto, in particolare, della situazione al livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione ».

La procedura di cui all'art. 82 dell'atto di adesione risulta dal seguente disposto:

« 1) È istituito un comitato ad hoc, composto di rappresentanti degli stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2) Nel comitato ad hoc ai voti degli stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'art. 148, paragrafo 2, del trattato CEE. Il presidente non partecipa al voto.

3) Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene immediatamente investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno stato membro.

4) Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 54 voti.

5) La Commissione adotta le misure e le applica immediatamente se esse sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte e le applica immediatamente, a meno che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure ».

2. *Antefatti della controversia*

Alla fine del 1987 l'esame dell'andamento degli scambi dei prodotti di cui trattasi induceva la Commissione a prendere in considerazione l'eventuale ritiro dall'elenco MCS di taluni prodotti del settore vitivinicolo nonché delle patate di primizia. L'iter procedurale è stato il seguente.

Con telex 10 dicembre 1987 la Commissione informava gli Stati membri che il 15 dicembre 1987 si sarebbe tenuta una riunione del comitato di gestione dei vini e che essa sarebbe stata preceduta da una « riunione del comitato ad hoc MCS (art. 82 dell'atto di adesione) ».

L'ordine del giorno del comitato ad hoc del MCS era il seguente:

« 1) Parere su un progetto di regolamento interno del comitato ad hoc circa il meccanismo complementare applicabile agli scambi per il settore vitivinicolo (doc. VI/5852/87).

2) Parere su un progetto di regolamento vertente sul ritiro di taluni prodotti del settore vitivinicolo dall'elenco dei pro-

dotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi (doc. IV/5851/87).

3) Varie ed eventuali ».

Il comitato ad hoc, riunitosi il 15 dicembre 1987, adottava il suo regolamento interno a maggioranza qualificata. L'art. 1 di tale regolamento era del seguente tenore:

« Il comitato ad hoc è convocato dal suo presidente, vuoi su sua iniziativa vuoi su richiesta dei rappresentanti di ogni Stato membro. Riunioni congiunte di due o più comitati ad hoc possono essere effettuate su questioni comuni nei settori di loro competenza ».

Al momento di tale riunione il comitato ad hoc emetteva del pari un parere favorevole circa il ritiro dal MCS di taluni prodotti del settore vitivinicolo. La Commissione adottava poi un regolamento relativo al ritiro dei prodotti vitivinicoli dall'elenco MCS (regolamento 5 gennaio 1988, n. 52, GU L 6, pag. 11).

Per quanto riguarda le patate di primizia, la Commissione avvertiva gli Stati membri con telex 11 dicembre 1987 che il successivo 17 dicembre si sarebbe svolta la « 155ª riunione del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, seguita a sua volta dal comitato di gestione ad hoc n. 2 e del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi n. 347 ». L'ordine del giorno contemplava tra l'altro (dopo il punto 7):

« Dalle 16 alle 17 — comitato congiunto: comitato ad hoc (art. 82 dell'atto di adesione)/comitato di gestione per le sementi e comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi.

7 *bis* Scambio di vedute ed eventuale parere circa un progetto di regolamento vertente sulla formazione di un elenco dei prodotti a cui il MCS si applica (patate di primizie).

8. Scambio di vedute ed eventuale parere circa un progetto di regolamento che fissa il massimale indicativo d'importazione per le patate di primizia nel corso dell'anno 1988 (doc. VI/4920/87).

9. Scambio di vedute ed eventuale parere su un progetto di regolamento relativo alla sospensione della consegna dei certificati " MCS " relativi alle piante di patate (doc. VI/6269/87) ».

Il 17 dicembre 1987 i due progetti di regolamento relativi alle patate di primizia venivano effettivamente discussi.

Con telex 30 dicembre 1987 la Commissione informava gli Stati membri della riunione, l'8 gennaio 1988, del « secondo comitato congiunto — comitato ad hoc (art. 82 dell'atto di adesione) — comitato di gestione sementi e comitato di gestione ortofrutticoli », onde esaminare ed eventualmente votare i due progetti già esaminati. Nel corso di tale riunione il comitato ad hoc emetteva parere favorevole sul progetto di ritiro delle patate di primizia dall'elenco MCS; la Commissione emanava poi il regolamento n. 530/88, precitato, relativo al ritiro delle pa-

tate di primizia dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi.

3. *Procedimento*

L'atto introduttivo del governo francese è stato registrato presso la cancelleria della Corte il 17 maggio 1988.

Con ordinanza 27 ottobre 1988 la Corte ha ammesso il regno di Spagna ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Il *governo francese* conclude che la Corte voglia:

1) annullare il regolamento della Commissione 26 febbraio 1988, n. 530/88, relativo al ritiro delle patate di primizia dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi;

2) condannare la Commissione alle spese.

La *Commissione* e il *governo spagnolo* concludono che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso in quanto infondato;

2) condannare la ricorrente alle spese.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

Incompetenza della Commissione

Secondo il *governo francese*, gli artt. 81 e 82 dell'atto di adesione contemplano un comitato unico e specifico, inteso a garantire una gestione centralizzata di ogni decisione relativa al ritiro di prodotti dall'elenco di quelli soggetti al MCS, e ciò allo scopo di consentire una progressiva ed equilibrata liberalizzazione degli scambi, non privilegiando il ritiro né di prodotti continentali né di prodotti portoghesi o spagnoli. L'adozione del regolamento n. 530/88 è avvenuta su parere non di un comitato ad hoc MCS strutturato orizzontalmente e specifico, ma di un comitato di gestione ortofrutticoli freschi, denominato per l'occasione comitato ad hoc MCS.

La Commissione si è fondata su di un'erronea interpretazione dei precitati artt. 81 e 82, chiedendo in realtà il parere richiesto al comitato di gestione degli ortofrutticoli: ha quindi ecceduto i limiti dei poteri d'esecuzione spettantile ai sensi dell'art. 155 del trattato. Essa quindi non era competente ad adottare il regolamento controverso, in assenza di parere di un comitato ad hoc debitamente costituito.

Per quanto riguarda i precisi fatti di causa, il governo francese rileva che, secondo il telex di convocazione del 10 dicembre 1987 relativo alla riunione del successivo 15 dicembre, l'ordine del giorno del comitato ad hoc comprendeva un « Parere su un progetto di regolamento interno del comitato ad hoc relativo al meccanismo complementare applicabile agli scambi per il settore vitivinicolo ». La frase « per il settore vitivinicolo » è stata ripresa nel resoconto della prima riunione del comitato ad hoc MCS del 15 dicembre 1987 (paragrafo 1). Stando così le cose, il regolamento interno del comitato ad hoc MCS è stato adottato dal comitato di gestione vini, ribattezzato comitato ad hoc MCS. Detto regolamento interno non ha quindi nessun valore giuridico ed è palesemente in contrasto con il citato art. 82.

Il governo francese aggiunge che la Commissione non si è nemmeno preoccupata di rispettare quanto tale regolamento interno disponeva, visto che esso contemplava unicamente la possibilità di « riunioni congiunte di due o più comitati ad hoc ». Orbene, il 17 dicembre 1987 e l'8 gennaio 1988 si sono riuniti i comitati congiunti comitato ad hoc/comitati di gestione.

La *Commissione* ricorda anzitutto che non esiste un comitato di gestione « patate di primizia », e che il bilancio di previsione nonché il massimale indicativo d'importazione sono stati stabiliti previa consultazione del comitato di gestione « ortofrutticoli freschi », ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33 del regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1), come disposto del resto dall'art. 83, n. 1, dell'atto di adesione. Mentre l'applicazione del MCS alle patate di primizia viene decisa seguendo il procedimento detto del « comitato di gestione », il loro ritiro è soggetto a condizioni specifiche: può essere deciso solo all'inizio del secondo anno dall'adesione, purché il comitato ad hoc si pronunci in senso favorevole, a maggioranza qualificata, su tale provvedimento. Nell'ambito di questo iter, e a differenza di quello del comitato di gestione, l'assenza di parere del comitato ad hoc equivale a parere sfavorevole, che obbliga la Commissione ad adire il Consiglio. Solo quindi attraverso una procedura che implicasse l'intervento dei due comitati distinti, vale a dire il comitato ad hoc e quello di gestione, la Commissione poteva procedere ad una consultazione che affrontasse il problema sia del mantenimento delle patate di primizia nel MCS, mediante fissazione di massimali indicativi per il 1988, sia del loro ritiro all'inizio del medesimo anno.

La Commissione ritiene che le riunioni congiunte del comitato ad hoc con il comitato di gestione delle sementi e il comitato di gestione degli ortifrutticoli freschi non potevano sorprendere gli Stati membri né ingenerare confusione sulla natura del comitato che si pronunciava in favore del provvedimento di ritiro proposto. Inoltre tali riunioni congiunte si erano rese necessarie data la connessione dei provvedimenti proposti dalla Commissione, che riguardavano tutti l'applicazione del MCS alle patate, sotto forma di tuberi-seme o di patate di primizia. La convocazione del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi aveva per scopo, qualora il comitato ad hoc non avesse potuto pronunciarsi favorevolmente circa il ritiro delle patate di primizia dal MCS, di ottenere il parere necessario sui massimali indicativi per il 1988. Del resto, una riunione congiunta del comitato ad hoc e di uno o più comitati di gestione non avrebbe pregiudicato per nulla la facoltà degli Stati membri di scegliere i loro rappresentanti onde comporre il comitato ad hoc.

La Commissione ricorda che l'8 gennaio 1988 il comitato delle sementi e il comitato ad hoc hanno tenuto successivamente due riunioni e che il rappresentante della Commissione ha apertamente sottoposto al comitato ad hoc il progetto di provvedimento di ritiro. Sui lavori del comitato ad hoc è stato steso un resoconto separato. Stando così le cose, la Commissione avrebbe rispettato la specificità nonché il carattere generale delle competenze attribuite al comitato ad hoc, consentendo che il provvedimento di ritiro intervenisse in sintonia con la necessità di realizzare l'integrazione del mercato in modo graduale ed equilibrato, secondo quanto disposto agli artt. 81 e 82 dell'atto di adesione.

Nella controreplica, il *governo francese* fa riferimento ai lavori preparatori della conferenza sui negoziati relativi all'atto di adesione, e osserva che detti lavori hanno chiaramente visto la distinzione tra i vari compiti e attribuzioni dei comitati di gestione dei prodotti di cui trattasi e del comitato ad hoc, per quanto riguarda l'applicazione del MCS. Da ciò emerge che il comitato ad hoc, in quanto ente unico, si distingue da tutti gli altri comitati di gestione.

Il governo francese sostiene che il modo in cui le riunioni sono state organizzate e la relativa procedura attuata, su iniziativa della Commissione, hanno portato allo svuotamento di contenuto del comitato ad hoc. La natura di tale comitato è quella di un comitato di tipo orizzontale, il quale si riunisce al solo scopo di esaminare problemi connessi ai diversi prodotti. La Commissione invece procede analizzando ogni singolo prodotto e non il complesso dei prodotti soggetti al MCS. Quindi la riunione congiunta del comitato ad hoc ed uno o due comitati di gestione è in contrasto con l'idea di comitato unico. A tale proposito ci si può domandare se la Commissione non abbia voluto affrettare la procedura onde impedire che gli Stati membri particolarmente interessati operassero di concerto per evitare decisioni di ritiro. Con i 25 voti di cui dispongono, la Francia, l'Italia e la Grecia avrebbero effettivamente potuto bloccare il provvedimento di cui trattasi.

Nella controreplica la Commissione osserva innanzitutto che gli argomenti tratti dai lavori preparatori dell'atto di adesione si fondano su di un passo riguardante i prodotti che non possono essere ritirati dal MCS per i primi quattro anni successivi al periodo transitorio.

Essa ribadisce che, durante l'intero svolgimento delle riunioni successive, i problemi di competenza del comitato ad hoc sono stati chiaramente distinti da quelli per i quali era richiesto il parere del comitato di gestione. La Commissione ha rispettato sia la lettera che lo spirito dell'atto di adesione, riunendo prima il comitato ad hoc per l'adozione del regolamento interno e successivamente consultandolo circa un progetto di regolamento in merito al ritiro di taluni prodotti del settore vitivinicolo e ad un altro progetto relativo al ritiro delle patate di primizia. È vero che il comitato ad hoc è un comitato unico, specifico e di tipo orizzontale, come si desume dalla sua stessa definizione, dai limiti delle sue competenze e dalla portata della sua consultazione. Tuttavia il governo francese non è riuscito in alcun modo a dimostrare come tali caratteristiche comportino che il comitato ad hoc non possa compiere un'analisi prodotto per prodotto, ma debba necessariamente essere consultato nel corso di un'unica riunione onde esaminare nel loro complesso tutte le possibilità di ritiro di prodotti soggetti al MCS per i quali ciò era possibile sin dal 1988. Nessuna delle norme di cui agli art. 81, n. 3, e 82 dell'atto di adesione impone

un'unica riunione onde esaminare in blocco le possibilità di ritiro. D'altro canto la finalità del MCS — garantire una transizione graduale ed equilibrata verso la libera circolazione dei prodotti ai quali è applicato — non implica in alcun modo che prodotti di varietà così diversa, come quelli di cui all'art. 81, n. 3, sub a), dell'atto di adesione, siano oggetto di un unico esame nel corso di un'unica riunione del comitato ad hoc. La pratica di riunioni concomitanti permette proprio di poter prendere in considerazione in modo equilibrato e globale l'andamento degli scambi tra la Spagna e la Comunità dei dieci per ognuno dei due tipi di prodotti di cui trattasi.

Per quanto riguarda il regolamento interno del comitato ad hoc, la Commissione riconosce che erroneamente l'art. 1 di esso la autorizza a convocare riunioni di « due o più comitati ad hoc »; infatti esiste un solo comitato ad hoc. Tale norma va quindi abrogata.

Il *governo spagnolo* fa carico al governo francese di aver adottato posizioni contraddittorie. Non è stato proposto alcun ricorso contro il regolamento della Commissione n. 52/88 relativo al ritiro di taluni prodotti del settore vitivinicolo dall'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi, mentre il parere favorevole è stato emesso dallo stesso comitato ad hoc, e i rappresentanti francesi hanno votato contro di esso al momento della riunione del 15 dicembre 1987. La delegazione francese, durante tale riunione, non ha sollevato nessuna obiezione sull'adozione del regolamento interno del comitato ad hoc MCS, contentandosi di non partecipare alla votazione. Il governo francese non ha messo in discussione il fatto che il necessario equilibrio degli scambi, grazie al quale le patate di primizia hanno potuto essere ritirate dal MCS, si era mantenuto, il che conferma la fondatezza dei provvedimenti adottati dalla Commissione. Pretendere, come fa il governo francese nel caso di specie, che un esame congiunto delle proposte di ritiro dal MCS di prodotti del settore vitivinicolo e delle patate di primizia possa trovare la sua giustificazione nella possibilità, così offerta agli Stati membri interessati, di operare di concerto onde arrivare a formare un blocco di minoranza che impedisca l'adozione delle proposte della Commissione, equivarrebbe ad elevare al rango di norma giuridica una prassi di natura politica. Inoltre, tra il telex di convocazione dell'11 dicembre 1987 e l'8 gennaio 1988, data in cui fu approvato il ritiro, è intercorso un periodo di 28 giorni, il quale costituisce, a parere del governo spagnolo, un periodo di riflessione sufficiente per gli Stati membri interessati.

Inosservanza di forme « ad substantiam »

Il *governo francese* osserva che, quando un comitato di gestione non possiede nessuno dei caratteri che deve possedere il comitato ad hoc, il requisito di forma « ad substantiam » rappresentato dal parere del comitato ad hoc MCS non è stato soddisfatto. Riferendosi alla sentenza della Corte 29 ottobre 1980 (causa 138/79, Roquette Frères, Racc. pag. 3333), il governo francese ritiene che la consultazione di un comitato che non riunisce i requisiti posti dall'atto di adesione è tale da comportare la nullità dell'atto stesso.

La *Commissione* ritiene che questo mezzo comprenda anche le stesse censure già avanzate a sostegno della tesi dell'incompetenza. Si limita quindi a far rinvio agli argomenti già esposti.

Sviamento di procedura

Il *governo francese* ritiene che, adottando il regolamento controverso dietro parere di un comitato irregolarmente costituito, la Commissione ha del pari commesso uno sviamento di procedura, in spregio alle specifiche procedure richieste per l'emanazione del regolamento stesso. Essa ha sostituito la consultazione di un comitato di gestione a quella di un comitato ad hoc. La materialità dello sviamento di procedura può essere accertata grazie alla lettura combinata del regolamento interno del comitato ad hoc MCS e dei telex di convocazione: la pluralità dei comitati ad hoc MCS, gli orari della riunione del 15 dicembre 1987, che rendevano impossibile la riunione separata di un comitato ad hoc MCS, nonché la prassi dei comitati congiunti del 17 dicembre 1987 e dell'8 gennaio 1988.

La *Commissione* è del parere che questo mezzo pressupponga la prova che, per adottare l'atto censurato, essa abbia disatteso la procedura richiesta per l'adozione dell'atto stesso, esercitando in tal modo le sue competenze per uno scopo diverso da quello per il quale le erano state conferite, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 4 febbraio 1982 (causa 817/79, Buyl, Racc. pag. 245). Il governo francese non ha prodotto nessuna prova di tale genere, limitandosi invece a riformulare le censure formali già fatte valere.

Errore manifesto di valutazione

In via subordinata, il *governo francese* osserva che, emanando il regolamento controverso, la Commissione ha commesso un grave e manifesto errore di valutazione. Essa ha infatti varato tale regolamento sulla base del parere di un comitato la cui composizione e i cui compiti non sono quelli del comitato ad hoc, privandosi così della possibilità di valutare nella loro globalità i mercati di cui trattasi.

A parere della *Commissione*, una censura del genere non può, di per sé, essere sufficiente a contestare la valutazione che ha indotto la Commissione ad adottare il regolamento, visto che il mezzo formulato si basa nuovamente sullo stesso argomento di natura formale.

IV — Risposte ai quesiti posti dalla Corte

In risposta ad un quesito della Corte inteso ad accertare se la Commissione disponga dei dati sulla composizione nominativa dei diversi comitati riunitisi i giorni 17 e 23 dicembre 1987 e 8 gennaio 1988, la *Commissione* ha fatto sapere alla Corte che, il giorno 23 dicembre 1987, non si è riunito alcun comitato; il resoconto della seconda riunione del comitato ad hoc MCE menziona tale data erroneamente: la data corretta è il 17 dicembre 1987.

La Commissione ha inviato due elenchi informali dei partecipanti: un elenco relativo alla 155ª riunione del 17 dicembre 1987 del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ed un elenco relativo alla seconda riunione del comitato ad hoc MCE dell'8 gennaio 1988.

La Corte ha chiesto al governo francese di farle sapere se può confermare le informazioni fornite dal governo spagnolo, secondo

cui, nel corso delle riunioni del 17 e del 23 dicembre 1987, la delegazione francese avrebbe interamente mutato composizione al momento della costituzione del comitato ad hoc.

Il *governo francese*, in via preliminare, ha osservato che il 23 dicembre 1987 non ha avuto luogo alcuna riunione.

Esso ha poi comunicato i nomi dei componenti della delegazione francese nel corso delle riunioni dei diversi comitati, del 15 e 17 dicembre 1987 e dell'8 gennaio 1988. A suo dire, durante tutte le riunioni svoltesi il 15 dicembre 1987 e l'8 gennaio 1988, nessun componente della delegazione francese è stato sostituito.

Secondo l'ordine del giorno del 17 dicembre 1987 la Commissione aveva convocato tre diversi comitati. Nel corso della 155ª riunione del comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il ministero dell'agricoltura era rappresentato da un funzionario della direzione generale dell'alimentazione. Poiché tale direzione non è competente per i prodotti freschi, altri due funzionari della Direzione della produzione e degli scambi hanno rappresentato il ministero dell'agricoltura nelle riunioni successive del comitato congiunto (comitato ad hoc, comitato di gestione delle sementi e comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi) e del comitato di gestione degli ortofrutticoli freschi. Quel giorno la delegazione francese era dunque parzialmente sostituita, a causa della ripartizione di competenze esistente fra due diverse direzioni del ministero dell'agricoltura. Inoltre il rappresentante francese in seno all'« Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture » (Oniflhor: Ufficio nazionale interprofessionale degli ortofrutticoli e dell'orticoltura), ha assistito a tutte le riunioni dei comitati svoltesi il 17 dicembre 1987.

T. Koopmans
giudice relatore